



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 24

C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Ordinaria** in **Prima** Convocazione

- Seduta Pubblica -

Oggetto: BILANCIO 2014 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Addì **VENTINOVE APRILE DUEMILAQUATTORDICI**, alle ore **21:00**, nella sala del Consiglio Co

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

1) Aureli Daniela Enrica	Presente	10) Bonifazi Marina	Assente
2) Benedetti Lorenzo	Presente	11) Bettazzi Marco	Presente
3) Cecconi Giuseppe	Presente	12) Stefanini Elena	Assente
4) Antonelli Luca	Presente	13) Giorgi Prospero	Presente
5) Foddi Marco	Presente	14) Carboni Guerrino	Presente
6) Baldi Daniele	Presente	15) Vaccari Fernanda	Assente
7) Gianassi Roberto	Presente	16) Cassarini Domenico	Presente
8) Fabbri Maurizio	Presente	17) Nencini Stefania	Presente
9) Zagnoli Stefania	Assente		

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, **Dott.ssa Brizzi Clementina**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott.ssa **Aureli Daniela Enrica**, **SINDACO**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina Scrutatori i Consiglieri: **Bettazzi Marco, Foddi Marco, Carboni Guerrino.**

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore _____

- _____

OGGETTO:

BILANCIO 2014 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Espone l'argomento l'assessore al Bilancio Benedetti. Con l'atto in discussione si propone la conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF applicata nell'anno 2013.

Il consigliere di minoranza Giorgi, a nome del gruppo consiliare "Castiglione 2000" e del gruppo consiliare "La Svolta" preannuncia il voto di astensione e procede alla lettura dell'intervento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 24 DEL 29/04/2014

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

Visto lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2014;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nella relazione previsionale e programmatica per il periodo 2014-2016;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 24 DEL 29/04/2014

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2014-2016, procedere ad una riconferma dell'aliquota relativa all' Addizionale comunale all' IRPEF, stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,8 %;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 621.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- il Dm Interno 13 febbraio 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

Acquisiti:

- il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 (verbale n. 11/2014);
- in base all'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18/08/2000, n. 267, i pareri come riportati nell'allegato sub lettera A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli 9, astenuti 4 (Giorgi, Carboni, Cassarini, Nencini) resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il seguente

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 24 DEL 29/04/2014

regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 1);

2. **DI CONFERMARE**, per le motivazioni di cui in premessa l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,8 %
3. **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.
4. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito Internet *www.finanze.it*, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.
5. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
--

**Art. 1
OGGETTO E FINALITA'**

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

**Art. 2
ALIQUOTA APPLICATA**

La misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale di cui al comma 3 dell'art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 viene fissata nella misura dello 0,8 per cento.

**Art. 3
MISURA DELLA VARIAZIONE**

Il Comune ha la facoltà di elevare l'aliquota dell'addizionale comunale con variazione che non può eccedere complessivamente il limite massimo previsto dalla normativa vigente.

**Art. 4
VERSAMENTO**

1. Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'Art. 1 comma 143, della Legge n. 296 del 27/12/2006;
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'Art 1 del D. Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni.

**Art. 5
LIMITE MINIMO DI VERSAMENTO**

L'addizionale comunale non è dovuta al di sotto di Euro 20,00 annui.

**Art. 6
SANZIONI**

Il ritardato o omesso versamento dell'addizionale è punito con l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471.

**Art. 7
NORME FINALI**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**Art. 8
DECORRENZA**

Il presente regolamento decorre dal 01/01/2014

Bilancio Preventivo 2014 - seduta di Consiglio Comunale del 29 Aprile 2014

(da allegare a tutte le delibere all'odg connesse al Bilancio preventivo 2014 : punti 3-4-5-6-7-8)

A meno di un mese dalle elezioni comunali, fissate il prossimo 25 maggio, veniamo chiamati ad esprimere un parere sul Bilancio per l'anno 2014.

Circostanza decisamente curiosa, dal momento che niente di importante impediva all'amministrazione di proporre la discussione del principale atto politico-amministrativo del Comune, già nei primi mesi dell'anno, e di farlo con quel più ampio e opportuno coinvolgimento da sempre chiesto.

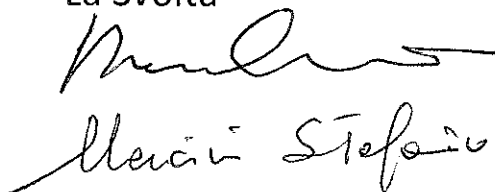
Che si tratti di un momento inopportuno peraltro, deve essere sembrato anche alla Giunta Comunale, tanto che l'Assessore, come riportato nei verbali della seduta, ha ritenuto precisare che si tratta di un Bilancio in affanno che non potrà essere utilizzato a fini elettorali.

I due Gruppi Consiglieri, convenendo sull'inopportunità della tempistica scelta e senza entrare nel merito, decidono di astenersi su tutti i punti dell'odg connessi all'approvazione del Bilancio 2014.

Il Gruppo consigliere
Castiglione 2000



Il Gruppo consigliere
La Svolta





COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 24 /CC del 29/04/2014

avente ad oggetto: **BILANCIO 2014 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

IL RESPONSABILE DI AREA

(F.to Antonelli Denise)

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(F.to Antonelli Denise)

=====

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to AURELI DANIELA ENRICA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune dal 07/05/2014 al 06/06/2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009.

Castiglione dei Pepoli, addì 07/05/2014

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.to GIARDINI ANGELA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno **29/04/2014**

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 29/04/2014

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.to GIARDINI ANGELA

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 10/05/2014

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
